- X I FGISI ATURA -

deliberazione n. 32

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 69/2016 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI PIEVEBOVIGLIANA E FIORDIMONTE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A),
DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2016, N. 40

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di deliberazione n. 12/16, a iniziativa della Giunta regionale "Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 69/2016 concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province

nella Regione Marche)" dando la parola al consigliere di maggioranza Francesco Giacinti e al consigliere di minoranza Giovanni Maggi, relatori della I Commissione assembleare permanente:

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

— X LEGISLATURA —

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni":
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), l'istituzione di nuovi Comuni può avvenire mediante fusione di due o più Comuni contermini:
- l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate":
- l'articolo 10 della citata I.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di istituzione di nuovi Comuni, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del Consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati";

Vista la proposta di legge n. 69/2016 avente a oggetto: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)";

Viste le deliberazioni con le quali i predetti Comuni hanno formulato alla Regione l'istanza per l'istituzione di un nuovo Comune mediante loro fusione ed hanno richiesto alla Regione di promuovere il procedimento per la presentazione della proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni; Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha richiesto il parere ai Comuni citati e al Presidente della Provincia di Macerata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10/1995;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della I.r. 10/1995, dalla Provincia di Macerata con deliberazione n. 1 del 10 agosto 2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della I.r. 10/1995, dal Comune di Pievebovigliana con deliberazione n. 18 del 9 agosto 2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, dal Comune di Fiordimonte con deliberazione n. 12 del 9 agosto 2016:

Considerato che la proposta di legge n. 69/2016 ad iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n.10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province della Regione Marche)" è stata approvata il 7 settembre 2016 dalla Commissione assembleare competente;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale, così come modificata dalla d.g.r. n. 922 dell'8 agosto 2016;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia:

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della citata legge;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 69/2016 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione

— X LEGISLATURA —

- dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)";
- di individuare le popolazioni interessate che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'arti-
- colo 20 della I.r. 18/1980, nei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Pievebovigliana e di Fiordimonte, compresi quelli residenti all'estero;
- 3) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Pievebovigliana e di Fiordimonte?".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO f.to Renato Claudio Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI f.to Boris Rapa f.to Mirco Carloni